

**Consiglio Regionale  
della Puglia**

1. Commissione Consiliare Permanente  
(Bilancio, Finanze, Programmazione)

**I COMMISSIONE CONSILIARE PERMANENTE**

Decisione n.13 del 14/4/1983

1. La I Commissione ha esaminato nella/e seduta/e del 14/4/83 i  
seguenti atti assegnati dalla Presidenza del Consiglio regionale, rispettiva-  
mente in data 28.5.1981

P,d.L. - "Norme per l'ulteriore finanziamento dei programmi delle Comunità  
Montane e la valorizzazione delle zone montane".

2. Dopo ampia discussione, la I Commissione decide di esprimere parere favorevole  
sugli atti di cui al punto 1., nel testo di cui all'allegato che costituisce  
parte integrante della presente decisione.

3. La I Commissione, altresì, esprime le seguenti raccomandazioni:

4. La presente decisione è stata adottata con il seguente voto dei Commissari:

favorevole: Rossi, Ricciato, Sala, Rizzo, Bellifemine, Calvario.

contrari:

di astensione: Bortone

5. La I Commissione ha designato quale relatore il Commissario: Angelo Rossi



PROPOSTA DI LEGGE

"NORME PER L'ULTERIORE FINANZIAMENTO DEI PROGRAMMI DELLE COMUNITA' MONTANE"

RELAZIONE

Colleghi Consiglieri,

finora la Regione ha previsto, sia pure non continuativamente, finanziamenti a favore delle Comunità Montane pugliesi in aggiunta a quelli assegnati in forza di leggi dello Stato (1102, leggi finanziarie, "Quadrifoglio", etc.).

Tuttavia tale scelta, senza dubbio utile per conseguire la finalità del riequilibrio territoriale, è affidata, anno per anno, alla contingente volontà politica del legislatore regionale.

Ne consegue una situazione di incertezza che danneggia le Comunità Montane che, non potendo prevedere con sicurezza l'attivazione di tali finanziamenti aggiuntivi, non possono di conseguenza deliberare bilanci di previsione che tengano conto di tutte le risorse finanziarie prevedibili.

Con la presente proposta di legge si intende, pertanto, introdurre nella legislazione regionale, secondo quanto già avvenuto a livello regionale con la legge n. 93/1981, un meccanismo automatico, valido pluriennalmente, per vincolare una parte delle risorse finanziarie contenute nei bilanci della Regione, all'unico fine del finanziamento diretto dei piani di sviluppo e dei programmi-stralcio deliberati dalle Comunità Montane.

Sulla proposta di legge la 1<sup>a</sup> Commissione ha espresso parere favorevole alla unanimità dei voti dei presenti, e pertanto la si propone alla approvazione del Consiglio regionale.

(Angelo Rossi)

**Consiglio Regionale  
della Puglia**

1ª Commissione Consiliare Permanente  
(Bilancio, Finanze, Programmazione)

**Art. 1 (Finalità)**

Con la presente legge la Regione Puglia si propone di contribuire al conseguimento del riequilibrio delle zone montane di cui alla legge regionale 5.9.1972 n.9 e successive modificazioni, in coerenza con gli indirizzi e le priorità indicati nel Piano Regionale di Sviluppo.

*Ammy*

**Consiglio Regionale  
della Puglia**

1ª Commissione Consiliare Permanente  
(Bilancio, Finanze, Programmazione)

**Art. 2 (Finanziamenti aggiuntivi annui)**

Per l'attuazione degli interventi contenuti nei piani di sviluppo economico-sociale e nei programmi stralcio delle Comunità Montane la Regione prevede in sede di approvazione della legge di bilancio annuale, a partire dall'anno 1983, lo stanziamento di un apposito finanziamento aggiuntivo.

*Almy*

**Consiglio Regionale  
della Puglia**

1<sup>a</sup> Commissione Consiliare Permanente  
(Bilancio, Finanze, Programmazione)

**Art. 3 (Modalità di riparto dei finanziamenti)**

Il finanziamento aggiuntivo di cui all'art.2 è ripartito fra le Comunità Montane secondo le modalità stabilite nel regolamento regionale 18.7.1974 n.2 e ad esse accreditato entro 30 giorni dall'entrata in vigore delle corrispondenti leggi di approvazione dei bilanci di previsione della Regione.

*Am*

**Consiglio Regionale  
della Puglia**

1ª Commissione Consiliare Permanente  
(Bilancio, Finanze, Programmazione)

**Art. 4 (Funzione di anticipazione del finanziamento aggiuntivo)**

Il finanziamento aggiuntivo di cui all'art.2 può avere, altresì, carattere di anticipazione delle assegnazioni statali disposte a favore della Regione ai sensi della legge 23.3.1981 n.93; in questo caso si applica quanto prevede l'art.21 della legge 19.5.1976 n.335.

*Ammy*

# Consiglio Regionale della Puglia

1. Commissione Consiliare Permanente  
(Bilancio, Finanze, Programmazione)

## Art. 5 (Riserva percentuale a favore delle zone collinari e montane)

Le leggi regionali che prevedono interventi nel campo infrastrutturale, sociale e produttivo devono contenere la disciplina di una riserva percentuale di finanziamenti da vincolare a favore delle zone montane.

La determinazione e l'entità della riserva sono formulate con riguardo alle vocazioni sociali, produttive e culturali delle zone interessate.

AMM